

CONTRATTO DI APPALTO

tra

INVESTIMENTI S.p.A. (di seguito denominata "INVESTIMENTI S.P.A"), con sede legale in Roma, Via Portuense 1645, C.F. e P.IVA 05554271006, iscritta al n.131894-1198 del Registro delle Imprese di Roma n.05554271006, REA 898520, in persona dell'Amministratore Unico, Dott. Luca Voglino, munito dei necessari poteri

e

Ernst & Young S.p.A. (di seguito denominata "Appaltatore"), con sede in Milano, Via Meravigli 12, C.F. 00434000584 e P.IVA 00891231003, iscritta al Registro delle Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi al n.00434000584, in persona di Ivan Losio, in qualità di procuratore speciale munito dei necessari poteri,

di seguito congiuntamente denominate "Parti".

Premesso

CHE, con determina a contrarre (Decisione AU del 28 aprile 2023) INVESTIMENTI S.P.A ha disposto:

di procedere all'indizione di un'apposita procedura negoziata sotto soglia (in breve anche 'procedura', ai sensi della dell'art. 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 ("Decreto Semplificazioni"), come modificato dall'art. 51 della Legge n. 108 del 2021 di conversione del D.L. 77/2021 ("Decreto Semplificazioni bis") in deroga all' art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii (di seguito 'Codice Appalti')

- a) per l'affidamento del servizio di Revisione Legale dei conti di INVESTIMENTI S.P.A. e FIERA ROMA S.R.L., ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010 ss.mm.ii. per il bilancio degli esercizi 2023-2024 e 2025, con importo posto a base della 'procedura' pari a € 60.000,00, oltre IVA e oneri previsti dalla legge (CIG: **980146157D**);
- b) di adottare la Lettera d'Invito e il Disciplinare con i relativi allegati, Capitolato Speciale d'Appalto e Patto di integrità;

CHE con delibera dell'Assemblea dei Soci del 28/07/23 il suddetto servizio è stato aggiudicato all'Appaltatore nel rispetto dei principi dettati in materia di scelta del contraente, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 80 ed 83 del 'Codice Appalti'.

CHE l'Impresa aggiudicataria ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, la quale, anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e stipula quanto segue.

ART. 1

-PREMESSE-

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di appalto ed assumono ad ogni effetto valore di patto.

ART. 2

-OGGETTO-

Il contratto ha ad oggetto l'esecuzione del servizio di revisione legale dei conti di INVESTIMENTI S.P.A., ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010 ss.mm.ii, per il bilancio degli esercizi 2023-2024 e 2025.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il contratto di appalto prevede l'esecuzione - in conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto - delle seguenti tipologie di prestazioni:

- revisione legale del bilancio annuale d'esercizio di INVESTIMENTI S.P.A per gli esercizi 2023-2024 e 2025;
- verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili per gli esercizi 2023-2024 e 2025;
- sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali relative agli esercizi 2023-2024 e 2025.

ART. 3

- DURATA -

La durata del contratto di appalto è pari a tre esercizi relativi agli anni 2023-2024 e 2025, a decorrere dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto e fino all'approvazione del Bilancio di INVESTIMENTI S.P.A al 31 dicembre 2025.

Non è, in ogni caso, consentito il tacito rinnovo del contratto di appalto alla scadenza.

ART. 4

- MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'INCARICO -

L'Appaltatore si impegna ad eseguire il servizio di revisione legale dei conti in favore di INVESTIMENTI S.P.A. mediante lo svolgimento dei seguenti adempimenti, elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- effettuazione di verifiche, almeno trimestrali, finalizzate ad accertare la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione contabile dei fatti di gestione;
- esame e valutazione del sistema di controllo interno al fine di determinare le più idonee procedure di revisione e la loro ampiezza;
- svolgimento delle procedure di cui al punto precedente al fine di verificare le risultanze dei saldi patrimoniali e delle componenti di conto economico, anche mediante la richiesta a terzi (ad es. banche, legali, debitori, creditori) di informazioni, l'effettuazione delle ispezioni, inventari e verifiche di cassa, l'esame dei libri sociali e obbligatori, la verifica di documenti, colloqui con il personale dipendente, l'analisi dei sistemi informativi aziendali;
- inoltre, per quanto riguarda il Gruppo INVESTIMENTI S.P.A, riscontro della corrispondenza dei bilanci delle Società controllate con le informazioni trasmesse dalle stesse, controllo dell'uniformità dei principi contabili e dei criteri di valutazione utilizzati, nonché eventuale coordinamento delle attività di revisione;
- verifica che schemi contabili e informativa fornita siano adeguati rispetto alle disposizioni normative e ai principi contabili di riferimento.

Resta inteso che, nel corso di ciascun anno di esercizio, INVESTIMENTI S.P.A. si riserva la facoltà di eseguire, con ogni mezzo, i controlli e le verifiche al fine di accertare la rispondenza delle prestazioni rese alle prescrizioni tecniche e al contratto di appalto.

Qualora al termine delle verifiche fossero rilevate inadempienze ed omissioni relative al contenuto degli elaborati, INVESTIMENTI S.P.A. potrà richiedere il completamento degli stessi e/o la risoluzione del contratto di appalto.

L'Appaltatore si obbliga, nel corso dell'intero periodo di esecuzione del servizio, a mantenere la medesima composizione del Gruppo di Lavoro originariamente indicata in sede di procedura, sia in termini di nominativi che di qualifiche professionali.

Conseguentemente, l'Appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente a INVESTIMENTI S.P.A. ogni eventuale variazione dei componenti del Gruppo di lavoro, la quale potrà essere modificata solo previa approvazione da parte di INVESTIMENTI S.P.A. stessa.

L'incarico dovrà essere svolto dall'Appaltatore con proprie risorse professionali e con la diligenza tipicamente richiesta per incarichi specialistici della medesima tipologia.

All'Appaltatore è consentito avvalersi di propri collaboratori, fermo restando l'esclusiva titolarità del rapporto contrattuale in capo all'Appaltatore stesso, il quale risponderà dell'operato dei propri collaboratori.

Per l'attività da svolgere in favore di INVESTIMENTI S.P.A. ai sensi del presente incarico, l'Appaltatore dovrà avvalersi esclusivamente dei propri mezzi e delle proprie strutture, che dichiara di avere a disposizione in modo adeguato in relazione all'incarico conferitogli, senza vincoli di orario e di modalità di esecuzione, avendo tuttavia riguardo alle esigenze di INVESTIMENTI SPA (che dichiara di conoscere) ed alle comuni regole di esperienza applicabili all'oggetto della prestazione.

L'Appaltatore potrà accedere alle strutture ed ai documenti di INVESTIMENTI S.P.A per quanto necessario all'esecuzione del proprio incarico, previa comunicazione almeno 48 ore prima (esclusi nel computo sabato e domenica) e concordando la data e le tempistiche (con ogni relativo onere a proprio carico).

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Appaltatore farà riferimento al Responsabile Amministrativo ovvero ad un suo incaricato.

ART. 5

- CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO -

Il corrispettivo complessivo per lo svolgimento delle attività contrattuali, stabilito per il triennio di riferimento, è pari a € 48.000,00 (quarantottomila/00) determinato dall'applicazione del ribasso unico percentuale sull'importo posto a base della procedura del 20% offerto dall'Appaltatore infase di presentazione dell'offerta economica.

L'importo su indicato comprende anche le spese vive e la sottoscrizione di tutte le dichiarazioni fiscali e ogni altro onere o costo.

Il suddetto importo potrà essere fatturato dall'Appaltatore a stati di avanzamento delle attività, con l'emissione di due fatture per ciascun anno.

L'Appaltatore potrà emettere fattura solo dopo l'accertamento della prestazione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, attestata tramite il rilascio, entro il termine di 30 giorni, del codice BAM, che dovrà obbligatoriamente essere inserito in fattura, unitamente al numero CIG: **980146157D**.

In mancanza di tali codici, le fatture non potranno essere accettate da INVESTIMENTI S.P.A.

In conformità a quanto prescritto dall'art. 3 della L. n. 136/2010, le Parti convengono che il pagamento delle fatture aventi ad oggetto ogni movimento finanziario relativo al presente contratto di appalto avverrà sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante bonifico bancario, alle coordinate trasmesse dall'Appaltatore.

Il corrispettivo concordato è da intendersi fisso, invariabile e non soggetto a revisione e/o adeguamento e/o aumento per tutta la durata del presente incarico.

ART. 6

- GARANZIA FIDEJUSSORIA -

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte, l'Appaltatore ha consegnato a INVESTIMENTI S.P.A., prima della sottoscrizione del presente contratto, una garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva di importo pari a € 3.840,00 in conformità a quanto prescritto dall'art. 103 'Codice Appalti'. La cauzione è costituita mediante polizza fideiussoria assicurativa emessa il 19/09/23 da COFACE e prevede espressamente l'obbligo del fideiussore di liquidare le somme richieste da INVESTIMENTI S.P.A. entro 15 giorni dalla richiesta scritta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile ed alla decadenza di cui all'art. 1957 del codice civile.

In caso di escussione totale o parziale della garanzia, l'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare la stessa sino all'importo convenuto entro il termine di 15 giorni.

Resta comunque salvo e impregiudicato ogni diritto al risarcimento dell'ulteriore danno ove la cauzione non risultasse sufficiente.

ART. 7

- POLIZZA ASSICURATIVA -

Per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività lavorativa, l'Appaltatore ha consegnato a INVESTIMENTI S.P.A., prima della sottoscrizione del presente contratto, copia della polizza di assicurazione n. CBYITA101/2023 con decorrenza dal 01/06/2023 e termine il 01/06/2024 emessa da Canterbury Insurance DAC con massimale pari a USD 5.500.000. La polizza assicurativa dovrà coprire tutta la durata dell'incarico. In caso di cessazione di efficacia della polizza prima della scadenza dell'incarico, lo stesso si risolverà automaticamente ai sensi dell'art. 1353 del codice civile.

ART. 8

- PENALITA' -

La realizzazione del servizio richiesto deve essere completata nei tempi indicati nelle leggi vigenti disciplinanti le scadenze collegate al servizio medesimo.

La completezza e l'efficacia delle attività svolte dall'Appaltatore saranno sottoposte a valutazione/verifica da parte di INVESTIMENTI S.P.A., la quale potrà allo scopo servirsi di proprio personale o di consulenti appositamente delegati.

Per ogni giorno di ritardo del servizio rispetto ai termini previsti, previa contestazione scritta, verrà applicata una penale pari allo 0,5% (zerovirgolacinqueper cento) dell'importo contrattuale.

Resta convenuto che sarà considerato ritardo anche il caso nel quale l'Appaltatore preli il servizio in maniera non conforme alle prescrizioni contenute nel presente contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto e nelle leggi vigenti.

Per l'applicazione delle penali, INVESTIMENTI S.P.A. potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo.

L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali previste non preclude il diritto di INVESTIMENTI S.P.A. a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ai sensi dell'art. 1382 del codice civile.

Ove l'importo complessivo delle penali applicate dovesse superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, l'inadempimento si intenderà non di scarsa importanza ex art. 1455 del codice civile e, pertanto, INVESTIMENTI S.P.A. avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Ove per effetto dell'applicazione delle penali e delle conseguenti compensazioni con la cauzione definitiva prestata dall'Appaltatore l'importo garantito dovesse risultare inferiore al 50% del valore della cauzione originariamente prestata, l'Appaltatore è tenuto a reintegrare tale cauzione fino alla originaria consistenza, a semplice richiesta da parte di INVESTIMENTI S.P.A., entro i termini perentori da questa assegnati, a pena di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 9

- REVOCA PER GIUSTA CAUSA -

L'incarico potrà essere revocato soltanto per giusta causa.

Le divergenze di opinione in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione non costituiscono giusta causa.

L'organo di amministrazione comunica per iscritto al revisore legale o alla società di revisione legale la presentazione all'assemblea della proposta di revoca per giusta causa, esplicitandone i motivi.

In presenza di una giusta causa, l'assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale o dalla società di revisione legale e sentito l'organo di controllo anche in merito alle predette osservazioni, revoca l'incarico e provvede contestualmente a conferire un nuovo incarico ad un altro revisore legale o ad un'altra società di revisione legale.

Costituiscono giusta causa di revoca:

a) il cambio del soggetto che, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, esercita il controllo della società assoggettata a revisione, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell'ambito del medesimo gruppo;

b) il cambio del revisore del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione, nel caso in cui la continuazione dell'incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore del gruppo, all'acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento;

c) i cambiamenti all'interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione tali da impedire al revisore legale del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio consolidato, nel rispetto dei principi di revisione;

d) la sopravvenuta inidoneità del revisore legale o della società di revisione legale ad assolvere l'incarico ricevuto, per insufficienza di mezzi o di risorse;

e) il riallineamento della durata dell'incarico a quello della società capogruppo dell'ente di interesse pubblico appartenente al medesimo gruppo;

f) i gravi inadempimenti del revisore legale o della società di revisione legale che incidono sulla corretta prosecuzione del rapporto;

g) l'acquisizione o la perdita della qualificazione di ente di interesse pubblico;

h) la situazione sopravvenuta idonea a compromettere l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale;

i) la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge.

Costituiscono, altresì, ipotesi di giusta causa di revoca dell'incarico i fatti, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione, anche in considerazione delle finalità dell'attività di revisione legale.

Eventuali accordi, clausole o patti che escludono o limitano la possibilità di revocare l'incarico per giusta causa sono nulli.

ART. 10**- DIMISSIONI -**

Costituiscono circostanze idonee a motivare le dimissioni:

- a) il cambio del soggetto che esercita il controllo della società assoggettata a revisione, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell'ambito del medesimo gruppo;
- b) il cambio del revisore legale del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione, nel caso in cui la continuazione dell'incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore legale del gruppo, all'acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento;
- c) i cambiamenti all'interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione tali da impedire al revisore legale del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio consolidato, nel rispetto dei principi di revisione;
- d) il mancato pagamento del corrispettivo o il mancato adeguamento dei corrispettivi spettante in base a clausola del contratto di revisione, dopo l'avvenuta costituzione in mora, ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile;
- e) la grave e reiterata frapposizione di ostacoli allo svolgimento delle attività di revisione legale, ancorché non ricorrano gli estremi del reato di impedito controllo di cui all'articolo 29 del decreto attuativo;
- f) l'insorgenza di situazioni idonee a compromettere l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale;
- g) la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'incarico, per insufficienza di mezzi e risorse;
- h) il conseguimento da parte del revisore legale del diritto al trattamento di pensione.

Il revisore legale o la società di revisione legale possono, altresì, presentare le dimissioni dall'incarico in presenza di altre circostanze, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione anche in considerazione delle finalità dell'attività di revisione legale.

Le dimissioni, in ogni caso, vanno formulate in tempi e modi idonei per consentire alla medesima società assoggettata a revisione di provvedere conseguentemente e di poter procedere all'affidamento di un nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale.

Eventuali accordi, clausole o patti che escludono o limitano la possibilità di presentare le dimissioni dall'incarico per giusta causa sono nulli.

ART. 11

- RISOLUZIONE CONSENSUALE -

Il revisore legale o la società di revisione legale e la società assoggettata a revisione possono consensualmente determinarsi alla risoluzione del contratto di revisione purché sia garantita la continuità dell'attività di revisione legale.

L'Assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale o dalla società di revisione legale e sentito l'organo di controllo anche sulle predette osservazioni, delibera la risoluzione consensuale del contratto di revisione e provvede a conferire un nuovo incarico ad un altro revisore legale o ad un'altra società di revisione.

In ogni caso, le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale o dalla medesima società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di presentazione delle dimissioni.

ART. 12

- SOSPENSIONI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE -

L'Appaltatore non può sospendere unilateralmente l'esecuzione delle attività, compreso nell'ipotesi in cui siano in atto controversie con INVESTIMENTI S.P.A .

L'eventuale sospensione delle attività per decisione unilaterale dell'Aggiudicatario costituisce grave inadempimento contrattuale e può comportare la risoluzione di diritto

del contratto di appalto, restando a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione, oltre al risarcimento del maggior danno.

Il ricorrere durante l'esecuzione dell'appalto di circostanze di forza maggiore deve essere denunciato e dimostrato tempestivamente dall'Appaltatore stesso alla Amministrazione Aggiudicatrice entro e non oltre 7 giorni dal verificarsi e/o da quanto questi ne ha avuto conoscenza o comunque era conoscibile l'evento di forza maggiore.

ART. 13

- DIVIETO SUBAPPALTO -

INVESTIMENTI S.P.A. vieta che l'Appaltatore possa affidare in subappalto parte o tutta l'attività oggetto del contratto di appalto in considerazione della natura strettamente fiduciaria della stessa

ART. 14

- CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA -

Ai sensi del dell'art. 3, comma 8, Legge n. 136/2010, il contratto sarà risolto di diritto qualora l'Appaltatore esegua le transazioni ad esso relative senza avvalersi di Banche o della Società di Poste Italiane S.P.A.

ART. 15

- PROPRIETA' DEGLI ELABORATI -

Con il pagamento del corrispettivo previsto dal presente contratto INVESTIMENTI S.P.A. diviene a tutti gli effetti proprietaria degli elaborati redatti dall'Appaltatore in esecuzione dell'incarico e di ogni diritto di successiva utilizzazione dei medesimi nei modi e nei termini dalla stessa ritenuti opportuni.

ART. 16

- DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO -

Il Direttore dell'Esecuzione del presente contratto è il Responsabile Amministrativo.

ART. 17

- OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PRIVACY -

L'Appaltatore si obbliga a non rivelare ed a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione delle attività contrattuali, dati, notizie ed informazioni che vengano messi a sua disposizione da INVESTIMENTI S.P.A. o che comunque riguardino l'esecuzione delle prestazioni e si rende garante della riservatezza anche da parte del personale dipendente e/o dei suoi collaboratori, adottando ogni cautela e precauzione al riguardo.

ART. 18

- MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO E CODICE ETICO -

L'Appaltatore si obbliga ad osservare puntualmente, oltre alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti, tutte le disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di INVESTIMENTI S.P.A. e le regole comportamentali contenute nel Codice etico di INVESTIMENTI S.P.A.

Tali documenti, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso piena conoscenza, sono stati predisposti in attuazione del D.Lgs. n. 231/2001 e sono consultabili sul sito web istituzionale di Investimenti S.p.A. – www.investmentispa.it - sezione Trasparenza.

La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e nel Codice etico attribuisce la facoltà a INVESTIMENTI S.P.A. di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa comunicazione scritta all'Appaltatore della volontà di avvalersi della presente clausola, fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a far osservare ai soggetti che operano per proprio conto nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto i principi di cui al D.Lgs. n.231/2001 e i contenuti riportati nel Codice etico.

ART. 19

- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI –

L'Appaltatore, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali nei confronti di INVESTIMENTI S.P.A. e nell'esecuzione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali, osserverà scrupolosamente le disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003.

ART. 20

- FORO COMPETENTE -

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra INVESTIMENTI S.P.A. e l'Appaltatore in ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

INVESTIMENTI S.P.A.

Ernst & Young S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 del codice civile l'Appaltatore dichiara di aver preso diretta conoscenza e di avere espressamente accettato i seguenti articoli: 4 (Modalità di esecuzione dell'incarico); 5 (Corrispettivo e modalità di pagamento); 6 (Garanzia fideiussoria); 7 (Polizza assicurativa); 8 (Penalità); 9 (Revoca per giusta causa); 10 (Dimissioni); 12 (Sospensioni per causa di forza maggiore); 13 (Divieto di subappalto); 14 (Clausola risolutiva espressa); 15 (Proprietà degli elaborati); 17 (Obblighi di riservatezza e privacy); 18 (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice Etico); 19 (Trattamento dei dati personali); 20 (Foro competente).

Ernst & Young S.p.A.